

PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1973, n. 9.

Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei Consiglieri Regionali.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

TITOLO I
ASSISTENZA SANITARIA

ART. 1

I Consiglieri Regionali ed i loro familiari a carico, che non usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, hanno diritto, a decorrere dal 1° aprile 1972, all'assistenza sanitaria.

ART. 2

La relativa convenzione con un Ente mutualistico di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 3

I contributi da corrispondere all'Ente sono posti a carico per il 30 per cento dei singoli Consiglieri e per il 70 per cento del Bilancio del Consiglio.

TITOLO II
ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 4

E' istituita l'assicurazione obbligatoria in favore dei Consiglieri Regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 gennaio 1971.

L'assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

ART. 5

La relativa convenzione con l'Istituto assicurativo di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 6

I contributi da corrispondere all'Istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento dei singoli Consiglieri e per il 60 per cento del Bilancio del Consiglio.

TITOLO III
CASSA DI PREVIDENZA

Sezione I
Assegno vitalizio

ART. 7

E' istituita, con decorrenza dal 6 luglio 1970, la Cassa di Previdenza per i Consiglieri Regionali della Regione Veneta.

La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione di un assegno vitalizio in favore dei Consiglieri cessati dal mandato, ed in caso di loro morte di un assegno di reversibilità agli aventi diritto.

ART. 8

Il fondo con cui la Cassa provvede al trattamento di Previdenza è costituito ed alimentato:

- a) da una quota posta a carico dei Consiglieri Regionali pari al 10 per cento dell'indennità consiliare lorda;
- b) dalle ritenute di cui all'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6;
- c) da eventuali altre elargizioni.

Gli interessi relativi vanno ad ulteriore incremento del fondo.

ART. 9

Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:

- a) i Consiglieri, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla Cassa;
- b) i Consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;
- c) i Consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione alla Cassa di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite massimo di età;
- d) i Consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione alla Cassa di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

ART. 10

L'assegno vitalizio spettante all'iscritto dopo cinque anni di contribuzione, è pari al 20 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l'assegno è aumentato di una quota pari al 3 per cento della

predetta indennità fino al limite massimo del 60 per cento della medesima indennità.

L'assegno vitalizio di cui al punto b) del precedente art. 9 è stabilito, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui gli anni di contribuzione siano più di cinque si procederà a norma del secondo comma del presente articolo.

ART. 11

Qualora, successivamente alla liquidazione dell'assegno, sia vitalizio che di reversibilità, l'indennità consiliare avesse a subire variazioni, la misura dell'assegno sarà rideterminata per essere adeguata al nuovo importo dell'indennità.

ART. 12

Il Consigliere che cessi dal mandato ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi alla Cassa anche fino al raggiungimento del limite massimo.

Il Consigliere decade da tale facoltà qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

ART. 13

Il Consigliere che subentri nel mandato nel corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi afferenti il periodo precedente la data d'inizio del proprio mandato, con decorrenza dall'inizio della legislatura medesima.

ART. 14

Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone facoltà, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso.

ART. 15

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale, per tutta la durata del mandato.

Sezione II

Assegno di reversibilità

ART. 16

Il diritto all'assegno di reversibilità si consegue alla morte dell'iscritto, sempre che siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione alla Cassa.

Si prescinde da detto limite allorché la morte sia intervenuta nel corso del mandato consiliare.

In tal caso, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'assegno di reversibilità viene commisurato all'importo minimo dell'assegno vitalizio.

Si consegue altresì il diritto all'assegno di reversibilità alla morte dell'iscritto nei cui confronti si fossero già verificate le condizioni previste dall'art. 9 per la concessione dell'assegno vitalizio.

ART. 17

Hanno diritto a conseguire l'assegno di reversibilità:

- a) il coniuge non separato per sua colpa e finché resti nello stato vedovile;
- b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni o fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o ad istituti universitari;
- c) i genitori, in mancanza del coniuge e dei figli, se abbiano oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere deceduto.

Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della morte del Consigliere convivevano a suo carico.

Sono altresì equiparati i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.

ART. 18

L'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

- a) al coniuge avente diritto, senza figli, il 60 per cento;
- b) al coniuge, in concorso con un figlio avente diritto, l'80 per cento;
al coniuge, in concorso con due figli aventi diritto, l'85 per cento;
al coniuge, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;
- c) al figlio avente diritto il 60 per cento;
a due figli aventi diritto l'80 per cento diviso in parti uguali;
a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;
- d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento;
all'unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all'assegno, la misura dell'assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

ART. 19

Alla morte dell'iscritto la Cassa corrisponde agli aventi diritto un importo pari ad una mensilità dell'indennità consiliare, a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E DI APPLICAZIONE

ART. 20

E' data facoltà al Consiglio Regionale di emanare norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

ART. 21

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 8.200.000 per gli anni 1971-1972, si fa fronte con i fondi stanziati al Cap. I - Rubrica I - Sez. I - Titolo I - Bilancio di spesa della Regione 1972.

Per gli esercizi 1973 e successivi, la spesa prevista in L. 6.700.000 annue, graverà sui corrispondenti capitoli di Bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 10 marzo 1973

Feltrin